

SECONDA PARTE

CASO PRATICO

IL DS scolastico datore di lavoro e la gestione del personale – USR Marche.

“L’esercizio del potere disciplinare da parte del DS”

Il procedimento disciplinare nella scuola, dopo le riforme alla disciplina della PPAA: Brunetta e Madia (premessa storico-teorica).

- L'art. 2 lett. c), della l. n. 142/1992 ha riservato alla legge la disciplina della responsabilità
- l'art. 59 del d.lgs n. 29/1993 ha previsto che per i dipendenti pubblici (di cui all'art. 2 co. 2) restasse ferma la disciplina sulla responsabilità civile amministrativa e penale (ma non richiamava espressamente quella disciplinare).

→ incertezza interpretativa circa l'applicabilità dell'art. 7



Stat. lav e 2106 c.c.

risolta con la modifica dell'art. 59, che è stato sostituito dall'art. 27, dlgs n. 546/1993 in forza del quale è stata operata la **cd. privatizzazione del potere disciplinare.**

La privatizzazione del potere disciplinare

- è stata poi confermata dal d.lgs n. 80/1998 (oggi trasfuso nel TU), che riscrivendo il co. 3 dell'art. 59 ha fissato la *competenza necessaria ed esclusiva della contrattazione collettiva* in ordine *all'individuazione delle infrazioni e sanzioni disciplinari* relative.
- Dottrina: il potere disciplinare agisce sul rapporto → assoggettamento della fattispecie al cc, alle leggi sul lavoro e ai ccnl.

L'art. 55 TU d.lgs. n. 165/2001

- Attualmente: la norma costituisce una deroga alla regola generale di cui all'art. 2 co. 2 dello stesso TU, che facendo riferimento al libro V e alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato appunto rinvia all'applicazione dell'art. 2106 cc e dell'art. 7 dello Stat. lav. (ma fa salve le norme a carattere imperativo contenute nel dlgs. 165/2001)
- in particolare, la norma di cui all'art. 55 richiama l'art. 2016 cc (e non l'art.7 Stat. lav.), ma la disposizione di cui all'art. 55 e le successive disposizioni del TU 165/2001 dettano di fatto regole particolari sull'esercizio del potere disciplinare nel settore pubblico.
- NB: l'art. 55 fino a 55 octies “costituiscono norme imperative”.

L'art. 55 quater, comma 9, TU 165/2001, (dopo il d.lgs 75/2017)

- Riforma Madia: detta norme particolari sull'esercizio del potere disciplinare nel settore pubblico → è opportuno chiedersi se tra i poteri specifici del dirigente scolastico - che è tenuto ad avviare l'azione disciplinare - vi sia anche quello di applicare sanzioni superiori alla censura...
- ...considerato che l'art. 55 bis 1° co. afferma che *alle infrazioni di minore gravità, per cui è previsto il rimprovero verbale si applica la contrattazione collettiva* (competenza di irrogare sanzioni al DS)
- E che il ccnl 2016-2018, art. 91:
 - a) ha rinviato la definizione dei tipi di infrazioni e sanzioni ad una successiva specifica sessione negoziale a livello nazionale
 - b) nelle more restano in vigore le norme della vecchia disciplina del TU scuola (v. d.lgs n. 297/1994)
- Ccnl 2016-2018 è stato integrato nel Ccnl Istruzione e ricerca, per cui vd. art. 29 (responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo)
- operano anche le norme delle successive riforme Brunetta, n. 150/2009, e Madia, dlgs n. 75/2017.

Riforma Brunetta, n. 150/2009 e Riforma Madia, d.lgs. n. 75/2017

- che fissano alcune ipotesi tipiche di sanzioni
- hanno modificato l'assetto dei soggetti preposti all'esercizio del potere disciplinare:
 - nel passaggio tra le due riforme si è registrata prima una intensificazione del ruolo centrale del dirigente, in materia di controllo e di esercizio del potere disciplinare, poi l'assegnazione di un ruolo prevalente all'Ufficio per i provvedimenti disciplinari.
- contengono norme che essendo **espressamente qualificate come "imperative" non sono derogabili dalla contrattazione collettiva** (v. art. 55 e ss TU 165/2001).

L'art. 55 d. lgs n. 165/2001

- ai sensi del par. 1 ultimo comma:
la violazione dolosa o colposa delle disposizioni richiamate dall'art. 55 come inderogabili, costituisce un *illecito disciplinare* in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

Sanzioni e Ccnl

- In linea generale, la Ccnl è omogenea in tutti i settori pubblici
- le sanzioni previste dalle fonti di comparto sono analoghe a quelle vigenti in ambito privato:
al *rimprovero verbale*, applicabile per le ipotesi più lievi di infrazioni, può seguire il *rimprovero scritto* e in casi più gravi la *multa*, che, analogamente a quanto avviene nel lavoro privato, non può essere superiore a 4 ore di retribuzione, nonché la *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione* fino a un massimo di 10 gg.

Le sanzioni secondo il TU Scuola, d.lgs n. 297/1994, capo VI, DISCIPLINA, sezione I,

- ai sensi dell'art. 492 TU scuola, le sanzioni disciplinari sono invece articolate in:
 - Censura (art. 493)
 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese (v. art. 494 indica i casi)
 - Sospensione da oltre un mese fino a 6 mesi (v. art. 495 che specifica i casi)
 - Sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e contestuale svolgimento di compiti diversi (art. 496)
 - Destituzione (art. 498)

Le sanzioni del DS secondo il TU 165/2001

- L'art. 55 bis, comma 9 quater, del d.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente *un potere di sospensione con privazione della retribuzione fino a 10 gg.*
- inoltre afferma “Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per infrazioni punibili con sanzioni più gravi (della sospensione di 10 gg.), il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.

Problematica interpretativa

- Il DS che contesta illeciti disciplinari ex art. 492 TU Scuola ha un potere sanzionatorio che può andare oltre i dieci giorni e, ad es., si estende fino ad un mese di sospensione (nel caso di cui all'art. 494 TU Scuola), ma stando al TU 165/2001 aggiornato con la riforma Madia:
 - a) art. 55 bis, 1° co., il responsabile della struttura è competente per le sanzioni di minore gravità (rimprovero verbale), cui si applica la disciplina del ccnl.
 - b) par. 9 quater, 1° co, il responsabile della struttura (scuola) è competente per infrazioni che comportano sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 gg e si applica la procedura di cui all'art. 55 bis
 - c) par. 9 quater, ultimo co., per le infrazioni più gravi il procedimento si svolge dinnanzi all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

IL DS PUO' SOSPENDERE I DOCENTI?

Risolvere un caso pratico

- Tenendo presente il passaggio dalla riforma Brunetta alla Riforma Madia in tema di poteri disciplinari, consultare la normativa vigente ed individuare la norma applicabile:
- Il contratto collettivo vigente – (non ancora rinnovato).
- Il testo Unico Scuola, in particolare le norme relative alle sanzioni.
- L'art. 55 bis d.lgs. 165/2001, aggiornato dopo la riforma Madia, segnatamente il comma 9 quater.
- Nel caso di un docente che abbia assunto il seguente comportamento:
“

Risolvere il problema rispondendo a queste domande:

- è necessaria un'azione disciplinare?
- a chi spetta azionare il procedimento disciplinare?
- quale sanzione deve applicare?
- chi deve applicare la sanzione?
- motivare la decisione.
- Inoltre, nel caso in cui non vi sia una specifica fattispecie prevista dal contratto o dalla legge in relazione a cui può applicarsi una sanzione, il DS può operare discrezionalmente stabilendo ex ante la sanzione irrogabile al caso concreto?